

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 17 **Disciplina dell'ospitalità temporanea autorizzata e della** **coabitazione**

1. Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio.
2. L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio come definite dall'articolo 10.
3. L'ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabili se l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.
4. L'ente proprietario o l'ente delegato provvede ad integrare il canone di locazione con un'indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili.
5. L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.
6. La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.
7. È ammessa la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestino attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare purché legate allo stesso da rapporti di lavoro o di impiego.
8. La coabitazione è autorizzata dall'ente proprietario o delegato, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte dell'assegnatario completa di adeguata documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio come definite dall'articolo 10.
9. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell'assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del subentro o dell'applicazione dell'indennità di occupazione.
10. Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all'ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l'allontanamento dall'alloggio del soggetto terzo.
11. Se l'ente proprietario o l'ente delegato accerta la presenza di un soggetto non autorizzato, diffida l'assegnatario ad allontanare il soggetto entro quindici giorni, decorsi i quali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40 della legge regionale.
12. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in tutti gli altri casi di ospitalità non autorizzata è dovuta una indennità di occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del 20%.